DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1981

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata originari della Repubblica popolare cinese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/726/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979 [1], relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri, in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 24 luglio 1981 il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata della voce 60.02 della tariffa doganale comune, categorie 10 e 11, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Repubblica popolare cinese ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che nel quadro di detto accordo la Repubblica popolare cinese si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) n. 3061/79 [2], il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ;

considerando che sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che la Francia dal 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica 267 000 paia di prodotti in questione, originari del paese terzo in causa ;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 10 797 000 paia nel 1978 a 15 550 000 paia nel 1979 e sono state di 14 049 000 paia nel 1980 ; che la quota di mercato di queste importazioni è aumentata da 74 % nel 1978 a 82 % nel 1979 ;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Francia ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Francia dal 1978 è stagnante ad un livello di 2 800 000 paia ;

considerando che tale produzione, localizzata in zone depresse dove esiste una notevole disoccupazione, assicura lavoro ad una manodopera difficilmente riconvertibile ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

cosiderando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che una domanda di titolo di importazione per 48 000 paia si trova regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che non è opportuno estendere tale autorizzazione a questa domanda ;

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate dopo il 22 luglio 1981 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.02 (codici Nimexe : 60.02-40, 50, 60, 70, 80 categorie 10 e 11	Guanti a maglia non elastica né gommata

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 novembre 1981.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1981.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente